



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 28/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella adunanza pubblica del 4 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTO l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria", convertito dalla legge L. 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 243 bis, comma 5 e 243 quater, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 (cd. TUEL);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 2/AUT/2012/QMIG del 20 dicembre 2011 - 26 gennaio 2012, 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 - 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)", n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 6 - 26 marzo 2013, n. n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 6-20 maggio 2013, 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre - 2 ottobre 2013, 1/SEZAUT/2013 del 3 - 8 gennaio 2013;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di **Mongiardino Ligure (AL)**, n. 12 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.243 bis D.L s.n.267/2000", con la quale si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art. 243 bis del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012;

Visto che la deliberazione richiamata è stata resa esecutiva in data 23 ottobre 2019, così come si evince dal testo della Deliberazione medesima, la quale, in calce, a seguito dell'attestazione, da parte del Segretario Comunale, della pubblicazione in data 12 ottobre 2019, all'Albo Pretorio informatico comunale, riporta la certificazione di esecutività, ex art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020 – trasmessa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale ed a questa Sezione, con nota dell'Ente, inoltrata via PEC, in data 10 febbraio 2020 - rubricata "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000", con la quale l'ente comunale ha approvato il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la nota (prot. uscita n. 0019449 del 22 gennaio 2021) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trasmessa a questa Sezione della Corte dei Conti Controllo per il Piemonte tramite PEC - nota pervenuta alla Sezione Controllo Piemonte in data 23 gennaio 2021 - avente ad oggetto "Comune di Mongiardino Ligure (AL) - Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deliberazione del piano di riequilibrio – art. 243-bis, del d.lgs. n. 267/00";

VISTA l'ordinanza presidenziale del 27 gennaio 2021, con cui, unitamente alla nota del Ministero, veniva trasmesso l'allegato atto di deferimento, a firma del Magistrato Istruttore incaricato relativamente alla procedura in esame e, nel contempo, ordinata la convocazione della adunanza pubblica del 4 febbraio 2021;

ESAMINATA la nota del Comune di Mongiardino Ligure (AL), prot. n. 202 del 1 febbraio 2021, pervenuta a questa Sezione in pari data;

UDITO il Relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

UDITI per il Comune di Mongiardino Ligure (AL), mediante collegamento da remoto in videoconferenza, previa manifestazione espressa del relativo assenso alla detta modalità di attuazione del contraddittorio, il Sindaco Alessia MORANDO, il Vice Sindaco

Andrea ROMANELLO, il Segretario Comunale dr. Luigi GUERRERA ed il Collaboratore dott. Piero ROMANELLO.

Considerato in FATTO

Il Comune di Mongiardino Ligure (AL) ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.243 bis D.L s.n.267/2000", con la quale si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del TUEL, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012.

La deliberazione richiamata risulta resa esecutiva in data 23 ottobre 2019, così come si evince dal testo della Deliberazione medesima, la quale, in calce, a seguito dell'attestazione, da parte del Segretario Comunale, della pubblicazione in data 12 ottobre 2019, all'Albo Pretorio informatico comunale, riporta la certificazione di esecutività a decorrere dal decimo giorno, e, quindi, verosimilmente, pur non riportando alcuna data specifica, dal 23 ottobre 2019, ex art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020 - dichiarata immediatamente esecutiva - trasmessa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale ed, asseritamente, anche a questa Sezione con nota dell'Ente, inoltrata via PEC, in data 10 febbraio 2020 - rubricata "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000", l'ente comunale ha approvato il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale della finanza locale - trasmetteva a questa Sezione della Corte dei Conti Controllo per il Piemonte tramite PEC, una nota prot. uscita n. 0019449 del 22 gennaio 2021 (pervenuta alla Sezione Controllo Piemonte in data 23 gennaio 2021) avente ad oggetto "Comune di Mongiardino Ligure (AL) - Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deliberazione del piano di riequilibrio — art. 243-bis del d.lgs. n. 267/00", con la quale si rappresentava che "... Il Comune di Mongiardino Ligure (AL) ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 22 luglio 2019, resa esecutiva il 23 ottobre 2019.

Successivamente, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Al riguardo, in base a quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 243-bis del d. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della adesione alla procedura di riequilibrio, doveva approvare il piano di riequilibrio finanziario.

Tale termine per il comune di Mongiardino Ligure (AL) era fissato per il 21 gennaio 2020.

Ciò posto, dunque, dagli atti in possesso, si ritiene che il piano di riequilibrio sia stato adottato dall'ente oltre il termine perentorio previsto dalla sopracitata disposizione".

Con ordinanza presidenziale, datata 27 gennaio 2021, venivano trasmesse le osservazioni del Magistrato incaricato relativamente alla procedura in esame, con cui si rilevava che "il termine intercorrente fra le due deliberazioni è superiore a quello di 90 giorni previsto in via perentoria dall'art. 243 bis, comma 5, TUEL".

Infatti, calcolando il termine iniziale a decorrere dal 23 ottobre 2019 – data in cui, ex art. 134, co. 3, tuel era divenuta esecutiva la Delibera del Consiglio comunale n. 12 del 22 luglio 2019, con cui l'ente aveva aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – la delibera di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario sarebbe dovuta intervenire entro il 21 gennaio 2020.

Circostanza non verificatasi dal momento che, solo con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, l'ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Pertanto, ritenuto sussistente, allo stato degli atti, il mancato rispetto dei termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli art. 243 bis e seguenti, del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), il suddetto Magistrato Istruttore, esaminata la documentazione versata in atti, chiedeva l'esame collegiale della Sezione, nella pienezza del contraddittorio con il Comune di Mongiardino Ligure (AL), al fine di poter verificare e deliberare sul mancato rispetto dei termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli art. 243 bis e seguenti, del d.lgs 267/2000 Tuel.

Vista la richiesta del Magistrato di formale deferimento dell'ente avanti la Sezione, il Presidente, concordando con la richiesta medesima, con ordinanza del 27 gennaio 2021, convocava il Collegio per l'adunanza pubblica del 4 febbraio 2021, dando termine entro il 1 febbraio 2021 per eventuali controdeduzioni da parte del Comune, al quale, peraltro, è stato assicurato il più ampio contraddittorio, invitandolo a partecipare all'adunanza pubblica, anche con propri rappresentanti, attraverso collegamento in remoto in videoconferenza.

Con la memoria, successivamente, inviata (cfr. nota prot. n. 202 del 1 febbraio 2021), il Comune di Mongiardino Ligure, dopo aver trasmesso la Delibera n. 5 del 31 gennaio 2020, attraverso le deduzioni, parimenti accluse, ha controdedotto, in ordine alla decadenza dal termine, di cui all'art. 243 bis, co. 5, TUEL, affermando di aver approvato il PRFP "(...) calcolando il termine di 90 giorni dalla esecutività della delibera del Consiglio comunale n.12 del 22 luglio 2019 (di ricorso alla procedura di riequilibrio), in aderenza all'orientamento del Ministero dell'Interno (rif. al parere del 13/09/2006), della Corte di cassazione (cfr. sentenza Sez. I civile n. 4397 del 03/05/1999) e di una pronuncia della Corte dei conti, Sezione Controllo per la Regione Campania del 12 febbraio 2020".

Secondo la tesi dell'ente, alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato, di modo che le deliberazioni, non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita e completata pubblicazione, diventano esecutive se non siano state già dichiarate immediatamente eseguibili (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 4397 del 03.05.1999).

Di conseguenza, secondo la tesi perorata dall'ente, compiendosi il computo iniziale dei dieci giorni ex art. 134, co. 3, tuel, solo ed esclusivamente a decorrere dal termine del periodo di pubblicazione ex art. 124 tuel, pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni, l'ente non sarebbe incorso in alcuna decadenza, potendosi individuare l'esecutività della Delibera in questione in data 6 novembre 2019 (rispetto a quella del 23 ottobre 2019 di cui al provvedimento del Ministero dell'Interno sopra menzionato).

Nel corso dell'odierna Adunanza, la Sindaca MORANDO ha ricordato di avere assunto l'incarico, trovando un ente in stato di disavanzo e con rilevanti problemi finanziari.

Quanto ai ritardi nella pubblicazione della Delibera n. 12 del 22 luglio 2019, la Sindaca ed il Segretario Comunale hanno ricostruito la situazione, imputando detti reiterati ritardi al precedente Segretario comunale - ora in quiescenza - che ha ritardato la verbalizzazione e la pubblicazione delle delibere dell'ente.

In particolare, la delibera di ricorso al PRFP del luglio 2019 non fu resa subito esecutiva in ragione dei citati prolungati ritardi nonché del ritardo accumulato nella pubblicazione di precedenti deliberazioni, quale quella di ricognizione degli equilibri di bilancio, risalente al medesimo mese di luglio 2019.

A sua volta, il Segretario comunale GUERRERA, dopo aver precisato di essere assegnato a più comuni anche territorialmente distanti, ha ricordato di avere più volte sollecitato la collega Segretaria comunale, che lo ha preceduto nell'incarico, a redigere il verbale, condizione necessaria in funzione della pubblicazione della delibera in questione.

L'ente ha insistito, dunque, sulla tempestività del termine, ancora argomentando in proposito nel corso dell'Adunanza pubblica, come da interventi riportati a verbale, con i quali è stato precisato che, ad avviso del Comune, in ordine al computo del termine in oggetto, il termine di dieci giorni, per l'esecutività della deliberazione di approvazione del PRFP, decorre dallo spirare del 15° giorno di pubblicazione della deliberazione stessa.

Il Comune, attraverso i suoi rappresentanti, ha, in conclusione, insistito per la tempestività del piano.

Considerato in DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L n. 2 del 14 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.

Ciò premesso, ricostruita la vicenda procedimentale nei termini di cui alla narrazione in fatto, gli articoli 243 bis e seguenti, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera r, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Più in particolare, la Sezione, alla luce del diritto vigente, evidenzia che i dati normativi, che assumono rilievo in questa sede, sono:

- l'art. 243 bis, comma 5, del TUEL, secondo cui "Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa fra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario (...)";

- l'art. 243 quater, comma 7, del TUEL, che afferma che "La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243 bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto".

Ebbene, la Sezione rileva che, ad oggi, risulta, tutt'ora, pendente presso la Corte costituzionale una questione di costituzionalità, avente ad oggetto la legittimità della normativa poc'anzi riferita, segnatamente, la previsione, contenuta nell'art. 243-quater, comma 7, del Tuel.

Infatti, in merito alla perentorietà del termine ex art. 243 bis, comma 5, ed al conseguente disciplinato automatismo, previsto dall'art. 243 quater, comma 7, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza n. 16/2019, depositata in data 6 dicembre 2019 (pubblicata su G.U. 8 luglio 2020 n. 28).

Occorre precisare che la fattispecie concreta, nell'ambito della quale le Sezioni Riunite hanno ritenuto di sottoporre la questione di legittimità al Giudice delle leggi, presenta caratteristiche di singolarità rispetto a quella, oggetto dell'odierna cognizione, risultando caratterizzata dal fatto che, nella pendenza del termine di 90 giorni, ex comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL, per l'adozione del PRFP, nel Comune interessato si svolsero le elezioni amministrative, cosicché, al momento dell'insediamento della nuova compagine amministrativa, il tempo a disposizione per elaborare il PRFP, era risultato ridotto, rispetto alla previsione normativa, in quanto limitato a soli 60 giorni (anziché novanta).

Le Sezioni Riunite ritennero, quindi, prendendo spunto dalla situazione prospettata, che l'automatismo dell'applicazione della procedura del dissesto, in caso di tardiva

presentazione del Piano di riequilibrio, di cui all'art. 243-quater, comma 7, del TUEL, violasse numerosi parametri costituzionali:

- se non circoscritto ai casi di accertamento della tardività entro i termini ordinatori del controllo;

- se non compensato da un corrispondente ampliamento dei tempi di deliberazione del Piano, in caso di elezioni intervenute durante la pendenza del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, del Tuel.

Pertanto, con la richiamata ordinanza di rimessione, è stata sottoposta alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel), "...nella parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del Piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, senza consentire alle amministrazioni, che inizino il nuovo mandato in pendenza del predetto termine, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 243-bis, comma 5, del Tuel anche in assenza di una previa deliberazione di Piano e comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell'ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori previsti dall'art. 243 quater, commi 1 e 3, in relazione agli articoli 81, 119, comma 1, 97, commi 1, anche in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 Cost., nonché all'art. 3 della Costituzione".

La Sezione, altresì, evidenzia che la detta questione di legittimità costituzionale risulta essere stata discussa dal Giudice costituzionale all'udienza del 27 gennaio 2021.

Di conseguenza, considerata la rilevanza della detta questione, ai fini delle determinazioni che questo Collegio è chiamato ad assumere nello scrutinare la vicenda sopradescritta, ed, in particolare, la rilevanza dell'applicazione della norma, sottoposta al vaglio della Consulta, per i riflessi sull'esito della deliberazione della Sezione, quest'ultima è dell'avviso di rinviare la decisione in attesa di conoscere la statuizione della Corte costituzionale sulla già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel) fino al momento del deposito della decisione del Giudice delle Leggi.

PQM

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

RINVIA

la decisione in attesa di conoscere la statuizione della Corte costituzionale sulla già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel) fino al momento del deposito della decisione del Giudice delle Leggi.


DISPONE

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Mongiardino Ligure (AL).

Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato estensore

Consigliere dott. Luigi GILI



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositata in segreteria il **5 febbraio 2021**

Il Funzionario preposto

Nicola Mendozza

